

Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario

(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInffFin)

(Avamprogetto)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina l'organizzazione e l'esercizio di infrastrutture del mercato finanziario, nonché gli obblighi di comportamento dei partecipanti al commercio di valori mobiliari e derivati.

² Essa persegue la funzionalità dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si considerano:

- a. *valori mobiliari*: le cartevalori standardizzate e adatte a essere commercializzate su vasta scala e i derivati.
- b. *derivati o operazioni con derivati*: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori di base e che non costituiscono un'operazione di cassa.
- c. *quotazione*: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio su una borsa nazionale secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti posti dalla borsa agli emittenti e ai valori mobiliari.
- d. *compensazione (clearing)*: le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e lo svolgimento di un'operazione, in particolare il rilevamento, il coordinamento e la conferma dei dati di transazione; l'assunzione degli impegni da

¹ RS 101

² FF 2014

parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi; il computo (netting) di operazioni; il coordinamento e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di valori mobiliari.

- e. *svolgimento (settlement)*: l'adempimento degli impegni che le parti contraenti assumono al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari.
- f. *offerte pubbliche di acquisto*: le offerte di acquisto o di permuta di azioni, buoni di partecipazione o di godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai titolari di azioni o di altri titoli di partecipazione.
- g. *informazioni privilegiate*: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera.

Titolo 2: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni per l'autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

¹ Le seguenti infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA):

- a. una borsa ai sensi dell'articolo 25;
- b. un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 25;
- c. un sistema di negoziazione organizzato ai sensi dell'articolo 25, che consente il commercio multilaterale;
- d. una controparte centrale ai sensi dell'articolo 43;
- e. un ente di custodia centrale ai sensi dell'articolo 55;
- f. un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'articolo 66.

² I sistemi di negoziazione organizzati che non consentono un commercio multilaterale e i sistemi di pagamento di cui all'articolo 73 necessitano di un'autorizzazione e sottostanno alle disposizioni della presente legge, solo se lo scopo di tutela che essa si prefigge lo impone. Il Consiglio federale stabilisce i criteri.

³ Un'infrastruttura del mercato finanziario, esercitata dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato, è eccettuata per questa attività dall'autorizzazione e dalla vigilanza della FINMA.

⁴ Un'infrastruttura del mercato finanziario può essere iscritta nel registro di commercio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

Art. 4 Condizioni di autorizzazione

¹ Ha diritto all'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari di autorizzazione applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.

² Le infrastrutture del mercato finanziario classificate di rilevanza sistemica dalla BNS devono inoltre adempiere i requisiti della sezione 2.

³ Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni di autorizzazione, nel caso in cui ciò sia necessario per attuare standard internazionali riconosciuti. È fatta salva la competenza della BNS di stabilire particolari requisiti per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22.

⁴ La FINMA può emanare disposizioni tecniche d'esecuzione nel proprio ambito di vigilanza.

Art. 5 Modifica delle circostanze

¹ Se i fatti su cui si fondano l'autorizzazione o l'approvazione mutano, l'infrastruttura del mercato finanziario deve procurarsi preliminarmente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA per proseguire la propria attività.

² La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture estere riconosciute del mercato finanziario.

Art. 6 Organizzazione

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve essere una persona giuridica di diritto svizzero, con sede e amministrazione principale in Svizzera.

² Essa deve disporre di regole adeguate di conduzione dell'impresa e di un'organizzazione adeguata alla sua attività commerciale che garantiscano l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge. Vanno segnatamente designati organi particolari, da un canto, per la gestione aziendale e, d'altro canto, per la direzione suprema, la vigilanza e il controllo e delimitate le competenze tra questi organi in maniera tale che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione aziendale. L'infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze negli statuti e nel regolamento organizzativo.

³ Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi mediante procedure e strumenti adeguati e predispone un sistema efficace di controllo interno. Ordina in particolare una revisione interna indipendente dalla gestione aziendale e una *compliance* separata da unità aziendali operative.

Art. 7 Garanzia

¹ Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'infrastruttura del mercato finanziario devono:

- a. godere di una buona reputazione;
- b. offrire la garanzia di un'attività commerciale irreprensibile; e

c. dimostrare di possedere le qualifiche specialistiche necessarie.

² I partecipanti qualificati a un'infrastruttura del mercato finanziario devono godere anch'essi di una buona reputazione e il loro flusso non deve andare a scapito di un'attività commerciale prudente e solida.

³ Per partecipante qualificato a un'infrastruttura del mercato finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività commerciale.

⁴ Ogni persona deve effettuare una notifica alla FINMA prima di poter acquistare o alienare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata di cui al capoverso 3 a un'infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione qualificata è aumentata o ridotta in modo da raggiungere, superare o non superare le soglie del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei voti.

⁵ L'infrastruttura del mercato finanziario notifica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 4 non appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno.

Art. 8 Prestazioni di servizi accessorie

¹ Una persona giuridica può esercitare solo un'infrastruttura del mercato finanziario. Fa eccezione l'esercizio di un sistema di gestione delle operazioni su titoli e di un servizio centrale di custodia quale ente di custodia centrale.

² Per fornire prestazioni di servizi accessorie, per le quali in virtù delle leggi sui mercati finanziari occorre procurarsi un'autorizzazione o un'approvazione, è necessaria una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.

³ Qualora la fornitura di una prestazione di servizi accessoria, non soggette ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari, aumenti i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere l'adozione di misure organizzative o la messa a disposizione di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.

Art. 9 Scorporo

¹ Se un'infrastruttura del mercato finanziario intende scorporare prestazioni di servizi essenziali, come in particolare la gestione dei rischi, necessita dell'approvazione preliminare della FINMA. Nel caso di un'infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA deve sentire preliminarmente la BNS.

² L'infrastruttura del mercato finanziario disciplina i diritti e gli obblighi reciproci in una convenzione scritta con il fornitore delle prestazioni di servizi.

³ Se scorpora prestazioni di servizi, l'infrastruttura del mercato finanziario rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.

Art. 10 Fondi propri e liquidità

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario devono disporre singolarmente e su base consolidata di adeguati fondi propri e liquidità.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo dei fondi propri e della liquidità. Esso tiene conto al riguardo dei rischi connessi all'attività commerciale dell'infrastruttura del mercato finanziario.

³ In casi particolari la FINMA può prevedere inasprimenti o consentire agevolazioni rispetto ai requisiti minimi, sempre che non sia pregiudicato lo scopo di tutela della presente legge.

Art. 11 Continuità aziendale

¹ Un'infrastruttura del mercato finanziario dispone di una strategia adeguata per poter garantire la continuazione o il ripristino tempestivo dell'attività commerciale in caso di danni.

² Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l'infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché essi possano essere trasferiti o gestiti immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell'autorizzazione.

Art. 12 Sistemi di tecnica dell'informazione

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario esercita sistemi di tecnica dell'informazione che:

- a. garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge e sono adeguati alle sue attività;
- b. dispongono di efficaci misure di emergenza; e
- c. assicurano continuità alla sua attività aziendale.

² Prevede misure di protezione dell'integrità e della confidenzialità delle informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni.

Art. 13 Gruppi finanziari

¹ Per gruppi finanziari ai sensi della presente legge s'intendono due o più imprese:

- a. di cui almeno una di esse è attiva come infrastruttura del mercato finanziario;
- b. che sono attive principalmente nel settore finanziario; e
- c. che costituiscono un'unità economica oppure si presume, in base ad altre circostanze, che una o più imprese soggette a vigilanza individuale sono tenute legalmente o costrette di fatto ad assistere gruppi di società.

² Le prescrizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche si applicano per analogia.

Art. 14 Protezione contro malintesi e inganni

¹ La denominazione dell'infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a malintesi o inganni.

² Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di gestione delle operazioni su titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «ente di custodia centrale», «Central Securities Depository», «CSD» e «repertorio di dati sulle negoziazioni» possono essere utilizzate solo per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

Art. 15 Operazioni estere

Un'infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero effettua una notifica alla FINMA prima di istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza all'estero.

Art. 16 Accesso indiscriminato e aperto

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso indiscriminato e aperto alle proprie prestazioni di servizi.

² Può limitare l'accesso a dette prestazioni, se:

- a. aumenta in tal modo la sicurezza o l'efficienza e questo effetto non può essere raggiunto mediante altre misure; oppure
- b. le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività commerciale dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.

Art. 17 Basi contrattuali

L'infrastruttura del mercato finanziario organizza le proprie relazioni contrattuali in modo che i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti, nonché le regole e procedure dell'esercizio siano efficaci e attuabili conformemente agli ordinamenti giuridici applicabili.

Art. 18 Obblighi di documentazione e di conservazione

L'infrastruttura del mercato finanziario registra le prestazioni di servizi fornite, le procedure e i processi applicati, nonché le attività esercitate e conserva tutte le registrazioni durante dieci anni.

Art. 19 Impedimento di conflitti d'interesse

L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci per constatare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interesse.

Art. 20 Pubblicazione di informazioni essenziali

L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti e il pubblico. Essa tiene conto al riguardo degli standard internazionali.

Sezione 2: Requisiti particolari posti a infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica**Art. 21** Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica

¹ Le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento sono di rilevanza sistemica, se:

- a. la loro mancanza, segnatamente a motivo di problemi tecnici od operativi oppure di difficoltà finanziarie, può provocare gravi perdite, problemi di liquidità od operativi presso gli intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario oppure comportare gravi perturbazioni dei mercati finanziari; oppure
- b. le difficoltà di pagamento o di fornitura di singoli partecipanti possono ricadere per il loro tramite su altri partecipanti o infrastrutture connesse del mercato finanziario e provocare presso questi ultimi gravi perdite, problemi di liquidità od operativi oppure comportare gravi perturbazioni dei mercati finanziari.

² Un processo operativo di un'infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 è di rilevanza sistemica se:

- a. la sua mancanza può provocare gravi perdite, problemi di liquidità od operativi presso gli intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario oppure comportare gravi perturbazioni dei mercati finanziari; e
- b. i partecipanti non possono sostituirlo a breve scadenza.

Art. 22 Requisiti particolari

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono adempiere requisiti particolari per tutelarsi contro i rischi che da esse derivano per la stabilità del sistema finanziario svizzero.

² I requisiti particolari devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. Essi possono riguardare l'organizzazione, le basi contrattuali e la gestione dei rischi.

³ La BNS disciplina i dettagli in un'ordinanza.

⁴ Dopo aver sentito la FINMA, la BNS può esonerare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero dall'osservare i requisiti particolari, se:

- a. dette infrastrutture sottostanno all'estero a una vigilanza e sorveglianza equivalenti; e
- b. le autorità competenti per la vigilanza e sorveglianza collaborano con la BNS ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 2003⁴ sulla Banca nazionale.

Art. 23 Piano di stabilizzazione e piano operativo

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica deve allestire un piano di stabilizzazione, in cui illustra con quali misure intende stabilizzarsi durvolmente in caso di crisi, in modo da poter continuare i suoi processi operativi di rilevanza sistemica.

² La FINMA allestisce un piano operativo in cui illustra come può essere eseguito un risanamento o una liquidazione dell'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica da essa ordinati.

³ L'infrastruttura del mercato finanziario deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie per l'allestimento del piano operativo. Essa deve dimostrare che, in caso di minaccia di insolvenza, i processi operativi di rilevanza sistemica possono essere continuati.

⁴ Le misure del piano operativo devono essere attuate a titolo preparatorio, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di una continuazione ininterrotta dei processi operativi di rilevanza sistemica.

⁴ RS 951.11

Sezione 3: Procedura d'autorizzazione

Art. 24

¹ La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, di enti di custodia centrali e di sistemi di pagamento.

² Dopo aver sentito la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 21 capoverso 1 e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all'articolo 21 capoverso 2. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali particolari requisiti particolari deve adempiere la singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica conformemente all'articolo 22 e ne valuta l'osservanza.

³ Se l'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica adempie i requisiti particolari, la FINMA rilascia l'autorizzazione se anche le altre condizioni di autorizzazione sono adempiute.

⁴ Dopo aver sentito la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 23.

⁵ Se la BNS giunge alla conclusione che un'infrastruttura del mercato finanziario non è di rilevanza sistemica, lo comunica alla FINMA. Se sono adempiute le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l'autorizzazione.

⁶ La procedura si applica per analogia in caso di richieste di riconoscimento di controparti centrali estere.

Capitolo 2: Piazze borsistiche

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 25 Definizioni

¹ Per piazze borsistiche s'intendono le borse, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati soggetti ad autorizzazione.

² Per borsa s'intende un'istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori mobiliari sono quotati e che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.

³ Per sistema multilaterale di negoziazione s'intende un'istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali, senza quotazione di valori mobiliari.

⁴ Per sistema di negoziazione organizzato s'intende un'istituzione per il commercio di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte, nonché la conclusione di contratti e non è né una borsa né un sistema commerciale multilaterale.

Art. 26 Autoregolazione

¹ Sotto la vigilanza della FINMA, la piazza borsistica si dota di una propria organizzazione di regolazione e sorveglianza, adeguata alle sue attività.

² I compiti di regolazione e sorveglianza attribuiti a una piazza borsistica devono essere svolti da un organo indipendente all'interno della piazza borsistica (organo di sorveglianza del commercio). I dirigenti dell'organo di sorveglianza del commercio devono:

- a. godere di una buona reputazione;
- b. offrire la garanzia di un'attività aziendale irreprensibile; e
- c. possedere le qualifiche specialistiche necessarie.

³ La piazza borsistica sottopone per approvazione alla FINMA i suoi regolamenti e le relative modifiche.

Art. 27 Organizzazione del commercio

¹ La piazza borsistica emana un regolamento per l'organizzazione di un commercio ordinato e trasparente.

² Essa tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati presso di sé, nonché delle operazioni che le sono state notificate. Vanno segnatamente registrati il momento dell'operazione, i partecipanti coinvolti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale e il prezzo dei valori mobiliari negoziati.

Art. 28 Trasparenza del commercio

¹ La piazza borsistica garantisce che tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari siano rese pubbliche. Ciò vale segnatamente per le fasi pre-negoziazione e post-negoziazione, come pure per la designazione delle società alle quali non si applica l'obbligo di presentare un'offerta di cui agli articoli 122 e 147 o che hanno innalzato il valore limite a oltre il $33\frac{1}{3}$ per cento.

² La trasparenza pre-negoziazione (*Pre Trade Transparency*) esige la pubblicazione dei corsi denaro e dei corsi lettera attuali e lo spessore delle posizioni commerciali riferite a questi corsi.

³ La trasparenza post-negoziazione (*Post Trade Transparency*) esige la pubblicazione senza indugio di informazioni relative alla conclusione di operazioni con valori mobiliari effettuate sulla piazza borsistica, come il prezzo, il volume e il momento. Le borse devono altresì pubblicare informazioni sulla conclusione di operazioni fuori borsa con valori mobiliari quotati.

⁴ Le transazioni della BNS sono eccettuate dalla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. La FINMA può accordare ulteriori eccezioni alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nella misura in cui lo scopo di tutela della presente legge non sia pregiudicato.

Art. 29 Garanzia di un commercio ordinato

¹ La piazza borsistica che esercita una piattaforma tecnica dispone di un sistema di negoziazione che garantisce un commercio ordinato anche in caso di intensa attività commerciale.

² Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione.

Art. 30 Sorveglianza del commercio

¹ La piazza borsistica sorveglia la formazione dei corsi, le operazioni concluse e le operazioni OTC con valori mobiliari ammessi al commercio allo scopo di individuare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato, nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti.

² In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità l'organo di sorveglianza del commercio ne informa la FINMA. Se le infrazioni alla legge costituiscono fattispecie penali, ne va inoltre informata la competente autorità di perseguimento penale.

³ La FINMA, la competente autorità di perseguimento penale e l'organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni necessarie nel quadro della loro collaborazione e in vista dell'adempimento dei loro compiti. Utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 31 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio

¹ Gli organi svizzeri di sorveglianza del commercio attivi su diverse piazze borsistiche disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco di dati commerciali, sempre che dette piazze borsistiche ammettano al commercio:

- a. valori mobiliari identici; oppure
- b. valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio su un'altra piazza borsistica.

² Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti.

³ Gli organi svizzeri di sorveglianza del commercio possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi esteri di sorveglianza del commercio, sempre che:

- a. le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempiute e
- b. l'organo estero di sorveglianza del commercio interessato sia tenuto all'obbligo legale di mantenere il segreto.

Art. 32 Sospensione del commercio

¹ Se, su iniziativa dell'emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una piazza borsistica sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio questa decisione.

² Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso ai sensi del capoverso 1, tutte le altre piazze borsistiche sulle quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio.

Art. 33 Ammissione di partecipanti

¹ La piazza borsistica emana un regolamento sull'ammissione, sugli obblighi e sull'esclusione di partecipanti al commercio, osservando in particolare al riguardo il principio della parità di trattamento.

² Possono essere ammessi quali partecipanti a un borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:

- a. i commercianti di valori mobiliari di cui all'articolo 2 lettera b della legge del 24 marzo 1995⁵ sulle borse;
- b. ulteriori assoggettati alla vigilanza della FINMA di cui all'articolo 3 della legge del 22 giugno 2007⁶ sulla vigilanza dei mercati finanziari, per quanto la piazza borsistica garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti;
- c. i partecipanti esteri al commercio autorizzati dalla FINMA di cui all'articolo 40;
- d. la BNS.

Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

¹ La borsa emana un regolamento sull'ammissione al commercio di valori mobiliari, in particolare sulla quotazione di valori mobiliari.

² Il regolamento tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale e contiene in particolare prescrizioni riguardanti:

- a. la negoziabilità dei valori mobiliari;
- b. la pubblicità delle informazioni sulle quali gli investitori si fondano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente;
- c. gli obblighi dell'emittente, delle persone da essa incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio;
- d. l'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito, vincolata all'osservanza degli articoli 7 e 8 della legge del 16 dicembre 2005⁷ sui revisori.

⁵ RS 954.1

⁶ RS 956.1

⁷ RS 221.302

³ La borsa rilascia l'ammissione, se sono adempiute le condizioni del regolamento. Sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

Art. 35 Ammissione di valori mobiliari da parte di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione

¹ I sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati emanano un regolamento sull'ammissione al commercio di valori mobiliari. Il regolamento stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente.

² Essi rilasciano l'ammissione se sono adempiute le condizioni del regolamento. Sorvegliano l'osservanza del regolamento e adottano le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

Art. 36 Istanza di ricorso

¹ La piazza borsistica designa un'istanza indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi:

- a. rifiuto dell'ammissione di un partecipante;
- b. rifiuto dell'ammissione di un valore mobiliare;
- c. esclusione di un partecipante;
- d. revoca dell'ammissione di valori mobiliari.

² Essa disciplina l'organizzazione e la procedura della piazza borsistica.

³ La struttura organizzativa, le prescrizioni procedurali e la nomina dei membri dell'istanza di ricorso necessitano dell'approvazione della FINMA.

⁴ Una volta conclusa la procedura di ricorso, è fatta salva l'azione presso il giudice civile.

Art. 37 Operazioni per conto proprio di un sistema di negoziazione organizzato

Un sistema di negoziazione organizzato che, per il tramite della propria istituzione, effettua per conto proprio operazioni con valori mobiliari garantisce che gli interessi della clientela siano tutelati ampiamente.

Sezione 2: Obblighi dei partecipanti al commercio

Art. 38 Obbligo di registrazione

Il partecipante ammesso a una piazza borsistica registra i mandati e le operazioni da lui effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie per la loro comprensione e per la sorveglianza delle sue attività.

Art. 39 Obbligo di notifica

¹ I partecipanti ammessi a una piazza borsistica devono provvedere alle notifiche necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.

² La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.

³ La BNS è esonerata dall'obbligo di notifica nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti pubblici.

Sezione 3: Autorizzazione di partecipanti esteri al commercio**Art. 40**

¹ La FINMA accorda l'autorizzazione a un partecipante estero al commercio che intende partecipare a una piazza borsistica svizzera e che non ha alcuna sede in Svizzera, se:

- a. esso sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate;
- b. esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e notifica equivalenti a quelli previsti dalla regolazione svizzera;
- c. esso garantisce che le sue attività siano separate dalle attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e
- d. le autorità di vigilanza competenti:
 1. non sollevano obiezioni contro la sua attività in Svizzera,
 2. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

² Essa può negare l'autorizzazione, se lo Stato nel quale il partecipante estero al commercio ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri al commercio né un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali al commercio. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

³ Il partecipante estero al commercio comunica alla FINMA se desidera operare su un'ulteriore piazza borsistica svizzera. In questo caso l'autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni all'estensione dell'attività in Svizzera del partecipante al commercio sottoposto alla regolazione estera.

⁴ Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l'autorizzazione della FINMA.

Sezione 4: Riconoscimento di piazze borsistiche estere

Art. 41

¹ Le piazze borsistiche organizzate secondo il diritto estero devono richiedere il riconoscimento della FINMA prima di accordare l'accesso alle loro istituzioni ai partecipanti svizzeri sottoposti alla vigilanza della FINMA.

² La FINMA accorda il riconoscimento se:

- a. la piazza borsistica estera sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate; e
- b. le competenti autorità estere di vigilanza:
 1. non sollevano obiezioni all'attività transfrontaliera della piazza borsistica estera;
 2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti sottoposti alla regolazione svizzera; e
 3. forniscono assistenza amministrativa alla FINMA.

³ Essa può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale la piazza borsistica estera ha la propria sede non garantisce alle piazze borsistiche svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono le piazze borsistiche nazionali. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

Sezione 5: Borse dell'energia elettrica

Art. 42

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni sul commercio di elettricità a una borsa dell'energia elettrica.

² Esso può autorizzare la FINMA, d'intesa con la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), a emanare disposizioni su questioni di portata limitata, segnatamente su questioni prevalentemente tecniche.

Capitolo 3: Controparti centrali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 43 Definizione

Per controparte centrale s'intende un'istituzione basata su regole e procedure comuni che interviene tra controparti di uno strumento finanziario negoziato su uno o più mercati e funge pertanto da compratore per ogni venditore e da venditore per ogni compratore.

Art. 44 Garanzie

¹ La controparte centrale limita i propri rischi di credito nei confronti dei propri partecipanti esigendo da essi adeguate garanzie, in particolare sotto forma di margini iniziali, di margini di variazione e di contributi al fondo di garanzia.

² Le garanzie necessarie di cui al capoverso 1 vanno calcolate almeno in maniera tale che:

- a. i margini di variazione di un partecipante coprano i rischi correnti di credito a causa delle variazioni dei prezzi di mercato realizzate;
- b. i margini iniziali di un partecipante coprano con grande probabilità i rischi potenziali di credito che risultano, in caso di inadempienza del partecipante, per la controparte centrale a causa delle variazioni dei prezzi di mercato attese;
- c. i margini iniziali, i margini di variazione e i contributi al fondo di garanzia bastino a coprire la perdita che risulta, in condizioni estreme ma plausibili di mercato, in caso di inadempienza di un partecipante nei confronti del quale la controparte centrale presenta la posizione di rischio più elevata.

³ La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie, che sono liquide e presentano solo bassi rischi di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie.

Art. 45 Adempimento degli impegni di pagamento

¹ La controparte centrale e i suoi partecipanti adempiono i loro impegni reciproci di pagamento mediante il trasferimento di depositi a vista a una banca centrale.

² Qualora ciò sia impossibile o non praticabile, essa utilizza un mezzo di pagamento senza o a bassi rischi di credito e di liquidità. La controparte centrale riduce tali rischi al minimo e li sorveglia costantemente.

Art. 46 Liquidità

¹ La controparte centrale dispone di sufficiente liquidità per:

- a. far fronte ai propri impegni di pagamento anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale essa presenta la posizione di rischio maggiore in condizioni estreme, ma plausibili di mercato in tutte le valute; e
- b. poter eseguire in maniera regolamentare le proprie prestazioni di servizi e attività.

² Essa investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con rischi minimi di mercato e di credito.

Art. 47 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

¹ La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

² Essa stabilisce l'ordine di utilizzazione delle garanzie e di altri mezzi finanziari per la copertura delle perdite in caso di inadempienza di un partecipante in modo che si attinga alle garanzie di partecipanti non inadempienti solo dopo che sono state utilizzate tutte le garanzie del partecipante inadempiente e successivamente tutti i mezzi propri della controparte centrale attribuiti.

³ Prevede regole per la copertura di perdite più estese da parte dei partecipanti.

Art. 48 Segregazione

¹ La controparte centrale tiene registrazioni e conti clearing (compensazione) distinti che le consentono di separare:

- a. i propri valori patrimoniali, i crediti e gli impegni dalle garanzie, dai crediti e dagli impegni dei suoi partecipanti; e
- b. le garanzie, i crediti e gli impegni di un partecipante diretto da quelli di altri partecipanti diretti.

² Essa offre la possibilità di tenere registrazioni e conti clearing distinti che consentono ai partecipanti diretti di separare garanzie, crediti e impegni intestati a partecipanti indiretti da quelli dei partecipanti diretti.

Art. 49 Trasferibilità

¹ La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante diretto le garanzie, i crediti e gli impegni che il partecipante diretto detiene per conto di un partecipante indiretto possono essere trasferiti a un altro partecipante diretto designato dal partecipante indiretto.

² Si considera inadempiente il partecipante diretto:

- a. che non adempie le condizioni di ammissione entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o
- b. nei confronti del quale è stato aperto il fallimento.

Sezione 2: Convenzioni di interoperabilità**Art. 50** Accesso indiscriminato

¹ Le controparti centrali possono concludere convenzioni sulla compensazione interoperativa di transazioni finanziarie (convenzione di interoperabilità).

² La controparte centrale deve accettare la richiesta di un'altra controparte centrale concernente la conclusione di una convenzione di interoperabilità, tranne nel caso in cui la conclusione di questa convenzione pregiudichi la sicurezza e l'efficacia della compensazione.

Art. 51 Approvazione

¹ La conclusione di una convenzione di interoperabilità sottostà all'approvazione della FINMA.

² La convenzione di interoperabilità è approvata se:

- a. i diritti e gli obblighi rispettivi delle controparti centrali sono disciplinati;
- b. le controparti centrali dispongono di procedure e strumenti per gestire in maniera adeguata i rischi derivanti dalla convenzione di interoperabilità;
- c. la controparte centrale copre i rischi di credito e di liquidità derivanti dalla convenzione di interoperabilità esigendo senza indugio garanzie adeguate dall'altra controparte centrale;
- d. le controparti centrali sono autorizzate o riconosciute dalla FINMA;
- e. le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza della controparte centrale estera collaborano con le competenti autorità svizzere.

³ L'approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS se una delle controparti centrali partecipanti a una convenzione di interoperabilità è di rilevanza sistemica.

⁴ La convenzione di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione, se la controparte centrale partecipante a una convenzione di interoperabilità estende la propria attività a una nuova piazza borsistica e da ciò non derivano nuovi rischi.

Sezione 3: Partecipanti diretti**Art. 52** Comunicazione dei prezzi

I partecipanti diretti a una controparte centrale che consentono a partecipanti indiretti l'accesso a una controparte centrale rendono pubblici i prezzi delle prestazioni di servizi che forniscono nel contesto della compensazione.

Art. 53 Segregazione

¹ Il partecipante diretto a una controparte centrale tiene registrazioni e conti clearing distinti che gli consentono di separare i propri valori patrimoniali, i crediti e gli impegni gestiti sia presso la controparte centrale sia su conti propri dalle garanzie, dai crediti e dagli impegni dei suoi clienti (partecipanti indiretti).

² Il partecipante diretto a una controparte centrale offre a un partecipante indiretto la scelta di tenere e registrare in comune (separazione dei conti per clienti omnibus) o separatamente (separazione dei conti per clienti individuali) le garanzie, i crediti e gli impegni dei clienti ad esso collegati.

³ Se un partecipante indiretto sceglie la separazione dei conti per clienti individuali, il partecipante diretto deve depositare presso la controparte centrale ogni eccedenza

che supera il credito iniziale nei confronti del partecipante indiretto, differenziandola dai margini iniziali di altri partecipanti diretti o indiretti. Tale eccedenza non può essere utilizzata per coprire perdite provenienti da altri conti clearing.

⁴ Un partecipante diretto a una controparte centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla corrispondente tenuta dei conti.

Sezione 4: Riconoscimento di controparti centrali estere

Art. 54

¹ Una controparte centrale organizzata secondo il diritto estero deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di:

- a. accordare ai partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza un collegamento diretto alle proprie istituzioni;
- b. fornire prestazioni di servizi a un'infrastruttura svizzera del mercato finanziario;
- c. stipulare una convenzione di interoperabilità con una controparte centrale svizzera.

² La FINMA rilascia il riconoscimento se:

- a. la controparte centrale estera sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate; e
- b. le competenti autorità estere di vigilanza:
 1. non sollevano obiezioni all'attività transfrontaliera della controparte centrale estera;
 2. garantiscono di informare la FINMA se constatano infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri; e
 3. forniscono assistenza amministrativa alla FINMA.

³ Essa può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale la controparte centrale estera ha la propria sede non accorda alle controparti centrali svizzere né un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

⁴ Essa può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che lo scopo di tutela della presente legge non sia pregiudicato.

Capitolo 4: Ente di custodia centrale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55 Definizioni

¹ Per ente di custodia centrale s'intende l'esercente di un servizio centrale di custodia o di un sistema di gestione delle operazioni su titoli.

² Per servizio centrale di custodia s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari basata su regole e procedure comuni.

³ Per sistema di gestione delle operazioni su titoli s'intende un'istituzione di compensazione e gestione di operazioni con strumenti finanziari, in particolare con valori mobiliari, basata su regole e procedure comuni.

Art. 56 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari

¹ L'ente di custodia centrale garantisce per il tramite di norme e procedure adeguate la custodia, la registrazione e il trasferimento di valori mobiliari corretti e conformi alla legge.

² Esso vieta ai propri partecipanti lo scoperto di conti titoli con riferimento ai valori mobiliari da esso custoditi in modo accentrato.

³ Esso verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di sé corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sul conto titoli del partecipante.

⁴ Esso trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Art. 57 Titoli contabili

L'ente di custodia centrale consente ai propri partecipanti di detenere valori mobiliari sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge 3 ottobre 2008⁸ sui titoli contabili.

Art. 58 Termini per lo svolgimento delle operazioni

¹ L'ente di custodia centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono svolgere le loro operazioni con valori mobiliari nel proprio sistema. Al riguardo si basa in particolare sulle usanze internazionali e sulle necessità dei partecipanti.

² Esso consente ai propri partecipanti di svolgere le operazioni entro i termini che ha stabilito.

³ Esso sorveglia affinché le operazioni siano svolte entro i termini previsti. In caso di ritardo nello svolgimento adotta le sanzioni convenute contrattualmente.

⁸ RS 957.1

Art. 59 Garanzie

¹ L'ente di custodia centrale copre mediante misure adeguate i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

² Esso accetta esclusivamente garanzie che sono liquide e che presentano bassi rischi di credito e mercato. Valuta con prudenza le garanzie.

Art. 60 Adempimento degli impegni di pagamento

¹ L'ente di custodia centrale consente lo svolgimento di pagamenti in relazione a valori mobiliari che custodisce o registra mediante trasferimento di depositi a vista a una banca centrale.

² Qualora ciò sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di pagamento che presenta bassi rischi di credito e liquidità o non ne presenta alcuno. L'ente di custodia centrale riduce al minimo tali rischi e li sorveglia costantemente.

Art. 61 Liquidità

¹ L'ente di custodia centrale dispone di sufficiente liquidità per:

- a. far fronte ai propri impegni di pagamento anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta la posizione di rischio maggiore in condizioni estreme, ma plausibili di mercato in tutte le valute; e
- b. poter eseguire in maniera regolamentare le proprie prestazioni di servizi e attività.

² Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi a rischi minimi di mercato e credito.

Art. 62 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

L'ente di custodia centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

Art. 63 Segregazione

¹ L'ente di custodia centrale tiene conti titoli distinti per ogni singolo partecipante e li separa dai propri valori patrimoniali.

² Esso provvede affinché i valori mobiliari di un singolo partecipante diretto possano essere separati da quelli dei partecipanti indiretti collegati per il suo tramite.

Sezione 2: Unioni tra enti di custodia centrali**Art. 64** Definizione

Per unioni tra enti di custodia centrali s'intendono le convenzioni:

- a. tra enti di custodia centrali concernenti l'esecuzione di mandati di pagamento e trasferimento;
- b. concernenti la partecipazione diretta o indiretta di un ente di custodia centrale a un altro ente di custodia centrale.

Art. 65 Approvazione

¹ La costituzione di unioni tra enti di custodia centrali necessita dell'approvazione della FINMA.

² L'approvazione è concessa se gli enti di custodia centrali uniti:

- a. dispongono per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dalla loro unione;
- b. dispongono di misure di controllo che garantiscono la correttezza delle loro registrazioni; e
- c. disciplinano in una convenzione scritta i loro diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.

³ L'approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS se uno degli enti di custodia centrali che fa parte di un'unione tra enti di custodia centrali è di rilevanza sistemica.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Definizione

Per repertorio di dati sulle negoziazioni s'intende un'istituzione che raccoglie, gestisce e custodisce a livello centrale i dati di transazioni con derivati che le sono notificati ai sensi dell'articolo 96.

Art. 67 Custodia dei dati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra i dati ricevuti e li conserva per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto.

Art. 68 Pubblicazione dei dati

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica regolarmente in forma aggregata e anonimizzata, in base ai dati notificati, le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per categorie di derivati.

² Esso può pubblicare ulteriori dati, sempre che essi siano aggregati e anonimizzati.

Art. 69 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:

- a. alla FINMA;
- b. alla BNS;
- c. ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari;
- d. alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

² Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.

Art. 70 Accesso ai dati da parte di autorità estere

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti, alle seguenti condizioni:

- a. l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all'obbligo legale di mantenere il segreto;
- b. la ritrasmissione dei dati ad altre autorità estere da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari è ammessa solo se:
 1. in caso di trasmissione a un'autorità penale è possibile l'assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assistenza internazionale in materia penale;
 2. non si tratta di una ritrasmissione di dati a fini fiscali;
- c. le autorità svizzere di cui all'articolo 69 capoverso 1 ottengono l'accesso immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni nello Stato dell'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari;
- d. l'adempimento delle condizioni di cui alle lettere a–c è confermato in una convenzione concernente la collaborazione tra le competenti autorità di vigilanza svizzere ed estere.

² Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.

Art. 71 Trasmissione di dati a privati

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni può trasmettere a privati i dati da esso raccolti e gestiti in forma aggregata e anonimizzata.

² La trasmissione a privati di dati concernenti le loro transazioni è ammessa illimitatamente.

⁹ RS 351.1

Sezione 2: Riconoscimento di repertori esteri di dati sulle negoziazioni

Art. 72

¹ Un repertorio di dati sulle negoziazioni organizzato secondo il diritto estero deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di ricevere notifiche da partecipanti svizzeri al mercato.

² La FINMA accorda il riconoscimento se:

- a. il repertorio estero di dati sulle negoziazioni sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate; e
- b. le competenti autorità estere di vigilanza:
 1. non sollevano obiezioni all'attività transfrontaliera del repertorio estero di dati sulle negoziazioni;
 2. delle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari confermano l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 69 capoverso 1 lettere b–c;
 3. garantiscono di informare la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari se constatano infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri.

³ Essa può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale il repertorio estero di dati sulle negoziazioni ha la propria sede non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono i repertori di dati sulle negoziazioni di detto Stato. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 73 Definizione

Per sistema di pagamento s'intende un'istituzione basata su regole e procedure comuni per la compensazione e lo svolgimento di impegni di pagamento risultanti da transazioni del mercato finanziario tra intermediari finanziari.

Art. 74 Obblighi

Il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento, qualora ciò sia necessario ai fini dell'attuazione di standard internazionali riconosciuti. È fatta salva la competenza della BNS di fissare requisiti particolari per sistemi di pagamento di rilevanza sistemica.

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Art. 75 Competenze

¹ L'autorità di vigilanza è la FINMA. Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sottostanno inoltre alla sorveglianza della BNS.

² La FINMA vigila sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e degli obblighi, sempre che ciò non rientri nella sorveglianza dei requisiti particolari di cui all'articolo 22 da parte della BNS.

³ La FINMA e la BNS cooperano nella loro attività di vigilanza e sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, si informano reciprocamente e regolarmente ed evitano sovrapposizioni nell'esecuzione dei loro compiti. Nel quadro della loro collaborazione con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza si coordinano nell'adempimento dei loro obblighi e nella comunicazione.

Art. 76 Verifica

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono incaricare una società di audit, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) di cui all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹⁰ sui revisori, di effettuare una verifica ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007¹¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari¹².

² Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono parimenti far verificare il loro consuntivo annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sottoposta alla vigilanza dello Stato secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni¹³.

³ La FINMA può eseguire essa stessa verifiche presso le infrastrutture del mercato finanziario.¹⁴

Art. 77 Restituzione volontaria dell'autorizzazione

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario che rinuncia a un'autorizzazione deve presentare alla FINMA un piano di scioglimento per approvazione.

² Il piano di scioglimento deve contenere indicazioni riguardanti:

- a. l'adempimento degli impegni finanziari;
- b. le risorse approntate al riguardo;
- c. la persona responsabile.

¹⁰ RS 221.302

¹¹ RS 956.1

¹² Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901.

¹³ RS 220

¹⁴ Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901 e al corrispondente paragramma della sessione primaverile 2014.

³ La FINMA libera l'infrastruttura del mercato finanziario dalla vigilanza, se essa ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di scioglimento.

Art. 78 Revoca dell'autorizzazione

¹ A complemento dell'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007¹⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può revocare l'autorizzazione o il riconoscimento a un'infrastruttura del mercato finanziario, se quest'ultima:

- a. non ha fatto uso dell'autorizzazione entro dodici mesi;
- b. nel corso dei sei mesi precedenti non ha fornito alcuna prestazione di servizi ammessa solo con l'autorizzazione;
- c. non rispetta il piano di scioglimento.

² La revoca dell'autorizzazione determina lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. Sono fatte salve le disposizioni giuridiche in materia di insolvenza ai sensi del capitolo 8.

Capitolo 8: Disposizioni giuridiche in materia di insolvenza

Art. 79 Misure di insolvenza

¹ Per quanto la presente legge non contenga disposizioni derogatorie, si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37e–37g della legge dell'8 novembre 1934¹⁶ sulle banche.

² Il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni, qualora ciò sia necessario ai fini dell'attuazione di standard internazionali riconosciuti.

Art. 80 Tutela del sistema

¹ La FINMA informa le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto ne siano toccati, riguardo alle misure di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la sua facoltà di disporre, come pure in merito al momento esatto della loro entrata in vigore.

² L'istruzione data da un partecipante, nei confronti del quale è stata ordinata una misura di insolvenza, a una controparte centrale, a un ente di custodia centrale o a un sistema di pagamento è giuridicamente vincolante e ha effetto nei confronti di terzi, se:

- a. è stata introdotta prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario; oppure

¹⁵ RS 956.1

¹⁶ RS 952.0

- b. è stata eseguita il giorno operativo definito secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario nel corso del quale la misura è stata ordinata, sempre che l'infrastruttura del mercato finanziario dimostri che non era a conoscenza della misura, né era tenuta a esserlo.

³ Il capoverso 2 si applica se:

- a. l'infrastruttura del mercato finanziario è sottoposta a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; oppure
- b. il contratto di partecipazione sottostà al diritto svizzero.

⁴ Non sono toccati dalle misure di insolvenza gli obblighi legali derivanti da convenzioni di compensazione concluse anticipatamente o da intese sulla realizzazione a trattativa privata di garanzie in contanti e di garanzie sotto forma di valori mobiliari negoziati su un mercato rappresentativo oppure di altri strumenti finanziari.

Art. 81 Separazione dei valori mobiliari dalla massa

I valori mobiliari dei partecipanti e i valori mobiliari che l'infrastruttura del mercato finanziario detiene a titolo fiduciario per conto dei partecipanti sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008¹⁷ sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l'articolo 19 della legge sui titoli contabili.

Art. 82 Differimento del risanamento per la disdetta di contratti

¹ La FINMA può differire la disdetta di contratti e l'esercizio dei relativi diritti di disdetta, se all'atto del trasferimento di prestazioni di servizi nel quadro di una procedura di risanamento i contratti dell'infrastruttura del mercato finanziario sono trasferiti a un altro soggetto di diritto. Al riguardo essa prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché l'esercizio sicuro o ordinato dell'infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa connesse.

² Il differimento può essere ordinato solo per contratti che vincolano la loro disdetta o il relativo diritto di disdetta a misure di risanamento o di tutela ordinate da un'autorità.

³ Esso può essere ordinato per 48 ore al massimo. La FINMA stabilisce l'inizio e la fine del differimento.

⁴ Esso è escluso o deve essere revocato se dal comportamento dell'infrastruttura del mercato finanziario che:

- a. si trova in procedura di risanamento risulta un motivo diverso che comporta la disdetta o un diritto di disdetta; oppure
- b. riprende integralmente o parzialmente i contratti risulta, dopo la loro ripresa, un motivo indipendente dal trasferimento che comporta la disdetta o il diritto di disdetta.

¹⁷ RS 957.1

Art. 83 Priorità delle convenzioni di compensazione

Le convenzioni fra una controparte centrale e i suoi partecipanti relative al computo dei crediti reciproci in caso di fallimento del partecipante prevalgono sull'articolo 211 capoverso 2^{bis} della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 84 Trasferimento in caso di fallimento di un partecipante

Con l'apertura del fallimento nei confronti di un partecipante di una controparte centrale le garanzie, i crediti e gli impegni che il partecipante detiene per conto di un partecipante indiretto passano a quest'ultimo oppure a un altro partecipante diretto che quest'ultimo ha designato.

Titolo 3: Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e commercio per conto proprio di valori mobiliari**Art. 85** Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Le seguenti attività sono riservate alle banche o ai commercianti di valori mobiliari, sempre che questi ultimi siano attivi principalmente nel settore finanziario:

- a. l'assunzione a titolo professionale e l'offerta pubblica sul mercato primario di valori mobiliari emessi da terzi;
- b. la fornitura a titolo professionale e l'offerta pubblica sul mercato primario di derivati sotto forma di valori mobiliari.

Art. 86 Commercio per conto proprio di valori mobiliari

Il commercio di valori mobiliari per conto proprio, a titolo professionale e a breve scadenza, è riservato alle banche e ai commercianti di valori mobiliari, qualora sia atto a pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario e:

- a. il commerciante sia attivo principalmente nel settore finanziario; oppure
- b. siano offerti nel contempo pubblicamente e durevolmente o su richiesta corsi di singoli valori mobiliari (*market making*).

¹⁸ RS 281.1

Titolo 4: Commercio di derivati

Capitolo 1: In generale

Art. 87 Campo di applicazione

¹ Il presente titolo si applica, fatte salve le seguenti disposizioni, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera.

² Per controparti finanziarie s'intendono:

- a. le banche di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934¹⁹ sulle banche;
- b. i commercianti di valori mobiliari di cui all'articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 1995²⁰ sulle borse;
- c. le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge 17 dicembre 2004²¹ sulla sorveglianza degli assicuratori;
- d. le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo;
- e. le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a–d ed f della legge del 23 giugno 2006²² sugli investimenti collettivi;
- f. gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento di cui agli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1982²³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ Per controparti non finanziarie s'intendono le persone giuridiche che non sono controparti finanziarie.

⁴ Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di notifica di cui all'articolo 96.

- a. le banche multilaterali di sviluppo;
- b. le organizzazioni, nella misura in cui siano di proprietà della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni e la Confederazione, il rispettivo Cantone o il rispettivo Comune forniscano per esse una cauzione equivalente a una garanzia e sempre che non si tratti di una controparte finanziaria;
- c. istituzioni delle assicurazioni sociali e casse di compensazione.

Art. 88 Eccezioni

¹ Questo titolo non si applica:

¹⁹ RS 952.0

²⁰ RS 954.1

²¹ RS 961.01

²² RS 951.31

²³ RS 831.40

- a. alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni;
- b. alla BNS;
- c. alla Banca dei regolamenti internazionali.

² Il Consiglio federale può:

- a. eccettuare integralmente o parzialmente dal campo di applicazione del presente titolo, per motivi di proporzionalità e tenuto conto degli standard internazionali, ulteriori istituzioni pubbliche o partecipanti al mercato finanziario;
- b. assoggettare alle disposizioni del presente titolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se non sono sottoposte a una regolazione equivalente.

³ Non si considerano derivati ai sensi del presente titolo le operazioni pronti contro termine (*repo*).

Capitolo 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 89 Obbligo

¹ Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti finanziarie di cui all'articolo 91, e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all'articolo 90, devono compensare tutte le operazioni con derivati ai sensi dell'articolo 93 che effettuano tra di loro per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

² A complemento dell'obbligo del commercio su una piattaforma ai sensi del capitolo 5 del presente titolo, il Consiglio federale può ordinare che tutte le operazioni con derivati effettuate su una piazza borsistica siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

³ La FINMA può consentire in singoli casi la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che non ne venga pregiudicato lo scopo di tutela della presente legge.

Art. 90 Piccole controparti non finanziarie

¹ Una controparte non finanziaria è considerata piccola controparte non finanziaria, se la sua media mobile lorda riferita alle operazioni determinanti in sospeso con derivati, che sono negoziati su una piazza borsistica (operazioni con derivati OTC), si situa per un periodo di 30 giorni al di sotto del valore soglia.

² Una controparte non finanziaria esistente, che nel corso della sua attività adempie le condizioni del capoverso 1, è considerata piccola controparte non finanziaria al più presto dopo lo scadere di quattro mesi dall'adempimento della condizione.

³ Per il calcolo della media lorda, non sono considerate le operazioni con derivati volte a ridurre i rischi, se sono correlate direttamente all'attività commerciale o alla gestione finanziaria o della liquidità della controparte o del gruppo.

Art. 91 Piccole controparti finanziarie

¹ Una controparte finanziaria è considerata piccola controparte finanziaria, se:

- a. conclude operazioni con derivati OTC, che servono esclusivamente a limitare i rischi derivanti da operazioni ipotecarie concluse direttamente dai suoi clienti;
- b. la media mobile lorda di queste operazioni con derivati OTC si situa per un periodo di 30 giorni al di sotto del valore soglia.

² Una controparte finanziaria esistente che nel corso della sua attività adempie la condizione di cui al capoverso 1 è considerata piccola controparte finanziaria al più presto allo scadere di quattro mesi dall'adempimento della condizione.

Art. 92 Valori soglia

¹ Alla media lorda delle posizioni in operazioni in sospeso con derivati OTC si applicano i valori soglia per categoria di derivati.

² Il valore soglia si considera superato se la media mobile lorda delle posizioni in operazioni in sospeso con derivati OTC supera durante 30 giorni consecutivi il valore soglia in una determinata categoria di derivati.

³ Se la controparte fa parte di un gruppo totalmente consolidato, nel calcolo della media lorda delle posizioni sono integrate tutte le operazioni con derivati OTC interne al gruppo, concluse da essa o da altre controparti.

⁴ Il Consiglio federale:

- a. stabilisce il metodo di calcolo e l'ammontare del valore soglia applicabile di volta in volta alla categoria di derivati;
- b. stabilisce quali operazioni con derivati non devono essere prese in considerazione nel calcolo dei valori soglia;
- c. può stabilire ulteriori criteri restrittivi per le operazioni ipotecarie secondo l'articolo 91 capoverso 1 lettera a;
- d. può designare altre operazioni con derivati OTC, che sono equiparate alle operazioni con derivati OTC secondo l'articolo 91 capoverso 1 lettera a in funzione della natura dei rischi che esse limitano.

Art. 93 Derivati assoggettati

¹ La FINMA disciplina quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale. Al riguardo prende in considerazione:

- a. il loro grado di standardizzazione giuridica e operativa;
- b. la loro liquidità;

- c. i volumi delle loro transazioni;
- d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
- e. i rischi di controparte a essi connessi.

² Prende in considerazione al riguardo gli standard internazionali e può scaglionare nel tempo, per categoria di derivati, l'assoggettamento all'obbligo di compensazione.

Art. 94 Operazioni transfrontaliere

¹ L'obbligo della compensazione per il tramite di una controparte centrale è dato anche quando, nel caso in cui abbia la sua sede in Svizzera, la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di compensazione sarebbe sottoposta all'obbligo di compensazione.

² L'obbligo di compensazione è adempiuto anche quando la compensazione è effettuata per il tramite di una controparte centrale secondo regole estere che sono state riconosciute come equivalenti dalla FINMA.

Art. 95 Operazioni interne al gruppo

Le operazioni con derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale, se:

- a. entrambe le controparti sono incluse nel medesimo consolidamento totale;
- b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
- c. le operazioni effettuate non eludono l'obbligo di compensazione.

Capitolo 3: Notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 96 Obbligo

¹ Le controparti finanziarie e non finanziarie come pure le controparti centrali garantiscono che le caratteristiche essenziali delle loro operazioni con derivati siano notificate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.

² Esse impediscono notifiche multiple.

³ La notifica può essere delegata.

⁴ In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la notifica.

Art. 97 Momento e contenuto della notifica

¹ La notifica deve essere effettuata al più tardi il giorno feriale successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell'operazione con derivati.

² Per ogni operazione occorre almeno notificare:

- a. le identità delle controparti (nome, sede);
- b. il genere;
- c. la scadenza;
- d. il valore nominale;
- e. il prezzo;
- f. la data di svolgimento;
- g. la valuta.

³ Il Consiglio federale può prevedere la notifica di ulteriori indicazioni e disciplina il formato della notifica.

⁴ La notifica a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Nel caso si tratti di dati personali, è necessario al riguardo il consenso della persona interessata.

Art. 98 Conservazione dei giustificativi

Le controparti conservano i giustificativi delle loro operazioni con derivati conformemente alle disposizioni dell'articolo 958f del Codice delle obbligazioni²⁴.

Capitolo 4: Obbligo di riduzione dei rischi**Art. 99** Obbligo

¹ Per le operazioni con derivati che non sono compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta della FINMA vanno osservati gli obblighi del presente capitolo.

² Ne sono escluse le operazioni con derivati effettuate con controparti di cui agli articoli 87 capoverso 4 e 88 capoverso 1.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni integrali o parziali per motivi di proporzionalità e tenuto conto degli standard internazionali.

Art. 100 Riduzione dei rischi operativi

Le controparti finanziarie e non finanziarie rilevano, osservano e riducono al minimo i rischi operativi e i rischi di controparte provenienti da operazioni con derivati di cui all'articolo 99 capoverso 1. Esse devono in particolare:

²⁴ RS 220

- a. confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni con derivati;
- b. garantire procedure adeguate di armonizzazione dei portafogli, di controllo dei rischi ad essi connessi, nonché di individuazione precoce ed eliminazione di divergenze di opinioni tra le parti.

Art. 101 Valutazione delle operazioni in sospeso

¹ Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti finanziarie di cui all'articolo 91 e delle controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all'articolo 90, devono valutare quotidianamente i derivati sulla base dei loro corsi attuali.

² Se le condizioni del mercato non consentono una valutazione a prezzi di mercato, occorre procedere a una valutazione in base a modelli di valutazione. I modelli di valutazione devono essere adeguati e riconosciuti dalla prassi.

Art. 102 Scambio di garanzie

¹ Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti con finanziarie di cui all'articolo 90, devono scambiarsi tempestivamente garanzie adeguate.

² Devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.

³ Le intese sulla realizzazione a trattativa privata delle garanzie scambiate di cui al capoverso 1 prevalgono sull'articolo 211 capoverso 2^{bis} della legge federale dell'11 aprile 1889²⁵ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 103 Operazioni interne ai gruppi

Non occorre scambiare garanzie se:

- a. entrambe le controparti sono comprese nel medesimo consolidamento totale;
- b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
- c. non esistono ostacoli giuridici o effettivi al trasferimento senza indugio di fondi propri o al rimborso di impegni; e
- d. le operazioni effettuate non eludono l'obbligo di scambio di garanzie.

²⁵ RS 281.1

Capitolo 5: Commercio su una piattaforma

Art. 104 Obbligo

Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all'articolo 91, e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all'articolo 90, devono negoziare tutti i derivati di cui all'articolo 105 che concludono fra di loro sulla piattaforma di una piazza borsistica autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

Art. 105 Derivati assoggettati

¹ La FINMA disciplina quali derivati devono essere negoziati sulla piattaforma di una piazza borsistica. Al riguardo prende in considerazione:

- a. il loro grado di standardizzazione giuridica e operativa;
- b. la loro liquidità;
- c. i volumi delle loro transazioni;
- d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
- e. i rischi di controparte ad essi connessi con le operazioni con derivati.

² Prende in considerazione al riguardo gli standard internazionali e può scaglionare nel tempo, per categoria di derivati, l'assoggettamento all'obbligo di commercio su una piattaforma.

Art. 106 Operazioni transfrontaliere

¹ L'obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piattaforma è dato anche quando, nel caso in cui abbia sede in Svizzera, la controparte estera della controparte svizzera sottoposta all'obbligo di commercio su una piattaforma sottostà all'obbligo di commercio su una piattaforma.

² L'obbligo di commercio su una piattaforma è adempiuto anche quando si eseguono negoziazioni secondo regole estere sulla piattaforma di una piazza borsistica, che è stata riconosciuta come equivalente dalla FINMA.

Art. 107 Operazioni interne al gruppo

Le operazioni con derivati non devono essere negoziate sulla piattaforma di una piazza borsistica, se:

- a. entrambe le controparti sono comprese nel medesimo consolidamento totale;
- b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e
- c. esse non eludono l'obbligo di commercio su una piattaforma.

Capitolo 6: Verifica

Art. 108 Competenze

¹ Gli uffici di revisione di cui agli articoli 727 e 727a del Codice delle obbligazioni²⁶ verificano, nel quadro della loro revisione, l'osservanza delle disposizioni del presente titolo da parte delle controparti.

² Per gli assoggettati la verifica è retta dalle leggi sui mercati finanziari.

³ Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti:

- a. l'approvvigionamento in elettricità nonché il commercio di elettricità;
- b. la vigilanza e l'alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 109 Rendiconto e denuncia

¹ Le società di audit fanno rapporto alla FINMA.

² Gli uffici di revisione presentano denuncia al Dipartimento federale delle finanze se constatano una violazione degli obblighi del presente titolo. È fatto salvo l'articolo 108 capoverso 3.

Titolo 5: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 110 Obbligo di notifica

¹ Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera o di una società con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o rimane al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, deve notificarlo alla società e alle borse alle quali i titoli di partecipazione sono quotati.

² È inoltre tenuto all'obbligo di notifica chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.

³ Sono equiparati all'acquisto:

- a. la prima quotazione di titoli di partecipazione;
- b. la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;

²⁶ RS 220

c. l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto.

⁴ L'esercizio di diritti di alienazione è equiparato a un'alienazione.

⁵ Per acquisto indiretto s'intendono segnatamente anche le operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquistare titoli di partecipazione in vista di un'offerta pubblica di acquisto.

⁶ Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo deve adempiere l'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 in quanto gruppo e deve notificare:

- a. la partecipazione globale del gruppo;
- b. l'identità dei singoli membri;
- c. il tipo di accordo;
- d. i rappresentanti del gruppo.

⁷ Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di notifica, esse lo comunicano la FINMA.

⁸ La FINMA emana disposizioni sull'estensione dell'obbligo di notifica, sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione, sul calcolo dei diritti di voto, nonché sui termini entro i quali deve essere adempiuto l'obbligo di notifica e una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo il capoverso 1. La Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto ha diritto di proposta. Fondandosi su standard internazionalmente riconosciuti, la FINMA può prevedere per le banche e i commercianti di valori mobiliari deroghe all'obbligo di notifica o pubblicazione.

⁹ Chi intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.

Art. 111 Obbligo di informazione della società

La società deve pubblicare le informazioni ad essa comunicate relative alle modificazioni dei diritti di voto.

Titolo 6: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 112 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni di questa sezione nonché l'articolo 147 si applicano alle offerte pubbliche di titoli di partecipazione di società (società emittenti):

- a. con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono quotati almeno in parte in una borsa in Svizzera;
- b. con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono quotati almeno in parte principalmente in una borsa in Svizzera.

² Qualora il diritto svizzero e il diritto estero si applichino simultaneamente a un'offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:

- a. l'applicazione del diritto svizzero genera un conflitto con il diritto estero; e
- b. il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella del diritto svizzero.

³ Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione ai sensi del capoverso 1, le società possono stabilire nei loro statuti che l'assuntore non è obbligato a presentare un'offerta pubblica d'acquisto secondo gli articoli 122 e 147.

⁴ Una società può introdurre in qualsiasi momento nei propri statuti una disposizione conforme al capoverso 2, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell'articolo 706 del Codice delle obbligazioni²⁷.

Art. 113 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

¹ Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione delle OPA). Tale Commissione è composta di rappresentanti specialisti dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L'organizzazione e la procedura della Commissione delle OPA devono essere sottoposte all'approvazione della FINMA.

² Le disposizioni emanate dalla Commissione delle OPA in virtù della presente legge necessitano dell'approvazione della FINMA.

³ La Commissione delle OPA verifica di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

⁴ Essa fa rapporto alla FINMA sulla sua attività almeno una volta all'anno.

⁵ Le borse assumono i costi della Commissione delle OPA. Quest'ultima può riscuotere emolumenti dagli offerenti, dalle società emittenti e dagli azionisti che hanno qualità di parte.

Art. 114 Obblighi dell'offerente

¹ L'offerente deve pubblicare l'offerta in un prospetto contenente informazioni veritiere e complete.

² Deve trattare in modo uguale i possessori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

³ Gli obblighi dell'offerente si estendono a tutte le persone che agiscono in accordo con lui.

Art. 115 Verifica dell'offerta

¹ Prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta alla verifica di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005²⁸ sui revisori oppure di un commerciante di valori mobiliari²⁹.

² L'organo di verifica controlla se l'offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.

Art. 116 Diritto di recesso del venditore

Il venditore può recedere da un contratto o annullare vendite già concluse se essi sono stati conclusi o effettuati sulla base di un'offerta vietata.

Art. 117 Pubblicazione dell'esito dell'offerta e proroga del termine

¹ L'offerente deve pubblicare l'esito dell'offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell'offerta.

² Se le condizioni dell'offerta sono adempiute, l'offerente deve prorogarne il termine per i detentori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l'hanno ancora accettata.

Art. 118 Disposizioni supplementari

La Commissione delle OPA emana disposizioni supplementari riguardanti:

- a. il preannuncio di un'offerta prima della sua pubblicazione;
- b. il contenuto e la pubblicazione del prospetto dell'offerta, come pure le condizioni alle quali essa può essere subordinata;
- c. le norme di lealtà in materia di offerte pubbliche di acquisto;
- d. la verifica dell'offerta da parte dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005³⁰ sui revisori oppure di un commerciante di valori mobiliari³¹;
- e. il termine dell'offerta e la sua proroga, le condizioni di revoca e di modificazione dell'offerta nonché il termine di recesso del venditore;
- f. le operazioni effettuate d'intesa con terzi;
- g. la sua procedura.

²⁸ RS 221.302

²⁹ Formulazione secondo il messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901.

³⁰ RS 221.302

³¹ Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901.

Art. 119 Obblighi della società emittente

¹ Il consiglio di amministrazione della società emittente (art. 112 cpv. 1) presenta ai detentori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull'offerta. Le informazioni fornite dalla società emittente devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società emittente pubblica il rapporto.

² Dal momento della pubblicazione dell'offerta a quello della pubblicazione del suo esito esso non può decidere negozi giuridici che modifichino in modo significativo lo stato degli attivi o dei passivi. Le decisioni dell'assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state prese prima o dopo la pubblicazione dell'offerta.

³ La Commissione delle OPA emana disposizioni sul rapporto del consiglio di amministrazione della società emittente e sui provvedimenti che mirano in modo illecito ad anticipare l'offerta o a impedirne la riuscita.

Art. 120 Offerte concorrenti

¹ In caso di offerte concorrenti i detentori di titoli di partecipazione della società emittente devono poter scegliere liberamente l'offerta.

² La Commissione delle OPA emana disposizioni riguardanti le offerte concorrenti e le loro ripercussioni sulla prima offerta.

Art. 121 Obbligo di notifica

¹ Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società emittente oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono notificare alla Commissione delle OPA e alle borse su cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.

² Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 solo in quanto gruppo.

³ La Commissione delle OPA può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società emittente o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.

⁴ Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un detentore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di notifica, esse ne informano la Commissione delle OPA.

⁵ La Commissione delle OPA emana disposizioni sulla forma e il termine della notifica, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.

Art. 122 Obbligo di presentare un'offerta

¹ Colui che acquista direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi titoli di partecipazione che, sommati a quelli che già possiede, superano il valore soglia del $33\frac{1}{3}$ per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società emittente deve presentare un'offerta per tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nei loro statuti le società emittenti possono innalzare questo valore soglia sino al 49 per cento dei diritti di voto.

² In casi motivati, la Commissione delle OPA può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, in particolare:

- a. quando i diritti di voto sono trasferiti all'interno di un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo. In questo caso il gruppo sottostà all'obbligo di presentare un'offerta solo in quanto gruppo;
- b. se il superamento del valore soglia risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società;
- c. se il valore soglia è superato solo temporaneamente;
- d. in caso di acquisizione gratuita o di esercizio di un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale;
- e. se i titoli di partecipazione sono acquistati ai fini di un risanamento.

³ L'obbligo di presentare un'offerta decade se i diritti di voto sono stati acquisiti per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.

⁴ Il prezzo dell'offerta deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:

- a. il corso in borsa;
- b. il prezzo più elevato che l'offerente ha pagato negli ultimi dodici mesi per titoli di partecipazione della società emittente.

⁵ Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere adeguato.

⁶ La FINMA emana disposizioni sull'obbligo di presentare un'offerta. La Commissione delle OPA ha diritto di proposta.

⁷ Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di presentare un'offerta, la Commissione delle OPA può, finché la situazione non è stata chiarita e se del caso tale obbligo non è stato adempiuto:

- a. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
- b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società emittente.

Art. 123 Annullamento dei titoli di partecipazione restanti

¹ Se, alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società emittente, egli può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l'offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.

² La società procede ad una nuova emissione di questi titoli di partecipazione e li consegna all'offerente dietro versamento del prezzo dell'offerta o l'esecuzione dell'offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati.

Art. 124 Compiti della Commissione delle OPA

¹ La Commissione delle OPA emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

² Le persone e le società sottoposte all'obbligo di notifica di cui all'articolo 121, nonché le persone e le società che possono avere qualità di parte secondo l'articolo 122 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione delle OPA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

³ Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la Commissione delle OPA provvede al ripristino della situazione regolamentare e alla soppressione delle irregolarità.

⁴ Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione delle OPA ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 125 Procedura dinanzi alla Commissione delle OPA

¹ Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione delle OPA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³² sulla procedura amministrativa.

² Nelle procedure concernenti le offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte:

- a. l'offerente;
- b. le persone che operano d'intesa con l'offerente; e
- c. la società emittente.

³ Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società emittente hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione delle OPA.

³² RS 172.021

⁴ Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

⁵ La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza scritta con la Commissione delle OPA e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

Art. 126 Procedura di ricorso alla FINMA

¹ Le decisioni della Commissione delle OPA possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

² L'impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la Commissione delle OPA trasmette i suoi atti alla FINMA.

³ L'articolo 125 capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

Art. 127 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

¹ Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005³³ sul Tribunale amministrativo federale.

² Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

³ Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

Titolo 7: Insider trading e manipolazione del mercato

Art. 128 Sfruttamento di informazioni privilegiate

¹ Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
- b. la comunica ad altri;
- c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

³³ RS 173.32

- a. a operazioni con valori mobiliari per la preparazione di un'offerta pubblica di acquisto;
- b. allo statuto giuridico particolare del destinatario dell'informazione.

Art. 129 Manipolazione del mercato

¹ Agisce in maniera illecita chiunque:

- a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera;
- b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

- a. operazioni con valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi;
- b. programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

Titolo 8: Strumenti di vigilanza sul mercato

Art. 130 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di notifica di cui all'articolo 110, la FINMA può, finché la situazione non è stata chiarita e se del caso tale obbligo non è stato adempiuto:

- a. sospendere il diritto di voto e i diritti connessi di tale persona ; e
- b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.

Art. 131 Strumenti di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 2007³⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 107, 108, 125 o 126.

³⁴ RS 956.1

Art. 132 Obbligo d'informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di notifica di cui all'articolo 121 o che possono avere qualità di parte secondo l'articolo 125 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Titolo 9: Disposizioni penali**Art. 133** Violazione del segreto professionale

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un'infrastruttura del mercato finanziario di cui ha notizia in virtù della sua carica o funzione³⁵;
- b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

⁴ La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 134 Violazione di obblighi registrazione e di notifica

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente

- a. non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 38;
- b. viola gli obblighi di notifica imposti nell'articolo 39.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 135 Violazione di obblighi concernenti il commercio con derivati

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 89;
- b. l'obbligo di notifica di cui all'articolo 96;

³⁵ Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 **5901**.

- c. gli obblighi di riduzione dei rischi di cui agli articoli 99–103;
- d. l'obbligo del commercio su una piattaforma di cui all'articolo 104.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Art. 136 Violazione dell'obbligo di notifica

¹ È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 110 presentando la notifica prescritta in ritardo o con indicazioni inesatte oppure non la presenta;
- b. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata a una società emittente, di notificare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 121).

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.

Art. 137 Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all'obbligo di presentare un'offerta (art. 122) stabilito in una decisione passata in giudicato.

Art. 138 Violazione degli obblighi da parte della società emittente

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un'offerta o non lo pubblica (art. 119 cpv. 1);
- b. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 119 cpv. 1).

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

Art. 139 Sfruttamento di informazioni privilegiate

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

- a. sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
- b. comunicando ad altri un'informazione privilegiata;

- c. sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata che gli è stata comunicata da una persona conformemente al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

Art. 140 Manipolazione del mercato

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera, allo scopo di ottenere per sé o procurare ad altri un vantaggio patrimoniale:

- a. diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;
- b. effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari, per entrambe le parti, direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

Art. 141 Competenza

¹ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 133, 139 e 140 competono alla giurisdizione federale.

² La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio delle azioni di cui agli articoli 139 e 140 alle autorità cantonali è esclusa.

Titolo 10: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 142

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 143

L'abrogazione e la modifica sono disciplinate nell'allegato.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 144 Infrastrutture del mercato finanziario

¹ Le borse che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, disponevano di un'autorizzazione o di un riconoscimento non necessitano di una nuova approvazione o di un nuovo riconoscimento. Esse devono adempiere i requisiti definiti nella presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

² Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, disponevano di un'autorizzazione come istituzione analoga a una borsa, come banca o come commerciante di valori mobiliari devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull'autorizzazione.

³ Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si notificano alla FINMA entri sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull'autorizzazione.

⁴ In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1–3.

Art. 145 Convenzioni di interoperabilità

Le convenzioni di interoperabilità esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di una nuova approvazione della FINMA.

Art. 146 Commercio di derivati

Il Consiglio federale stabilisce quali operazioni con derivati già concluse al momento dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno agli obblighi di compensazione, notifica e riduzione dei rischi.

Art. 147 Obbligo di presentare un'offerta

¹ Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure di comune accordo con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33⅓ per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società emittente deve presentare un'offerta per tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto.

² Il capoverso 1 si applica anche in riferimento alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto per la prima volta il 1° maggio 2013.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore**Art. 148**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso pone in vigore l'obbligo di commercio su una piattaforma, soltanto se ciò si rivela opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005³⁶ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. u

Il ricorso è inammissibile contro:

- u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 112 segg. della legge del ...³⁷ sull'infrastruttura finanziaria);

2. Legge del 16 dicembre 2005³⁸ sui revisori

Art. 24 cpv. 4 lett. d

⁴ Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:

- d. articolo 133 della legge del ...³⁹ sull'infrastruttura finanziaria.

3. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁴⁰

Art. 5 cpv. 1 lett. h

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- h. controversie secondo la legge del 23 giugno 2006⁴¹ sugli investimenti collettivi, la legge del 24 marzo 1995⁴² sulle borse e la legge del ...⁴³ sull'infrastruttura finanziaria.

³⁶ RS 173.110

³⁷ RS ...

³⁸ RS 221.302

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS 272

⁴¹ RS 651.31

⁴² RS 954.1

4. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁴⁴

Art. 269 cpv. 2 lett. j

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

j. legge del ...⁴⁵ sull'infrastruttura finanziaria: articoli 139 e 140.

5. Legge del 12 giugno 2009⁴⁶ sull'IVA

Art. 78 cpv. 6

⁶ Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 1934⁴⁷ sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, presso un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 1995⁴⁸ sulle borse o presso un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del ...⁴⁹ sull'infrastruttura finanziaria possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il segreto bancario e il segreto professionale previsti dalla legge sulle borse e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria devono essere tutelati.

6. Legge del 3 ottobre 2003⁵⁰ sulla Banca nazionale

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹ Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, i commercianti di valori mobiliari come pure le direzioni dei fondi svizzeri di investimento e i rappresentanti dei fondi di investimento esteri sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

² Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d'insieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, segnatamente di istituzioni di compensazione e di gestione del traffico dei pagamenti, di compagnie di assicurazione, di istituzioni della previdenza professionale, di società di investimento e di società holding.

43 RS ...

44 RS 312

45 RS

46 RS 641.20

47 RS 952.0

48 RS 954.1

49 RS ...

50 RS 951.11

*Titolo prima dell'art. 16a***Sezione 1a: Stabilità del sistema finanziario***Art. 16a*

¹ I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione che essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e. Esse devono segnatamente informarla sulla loro:

- a. valutazione dell'evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;
- b. esposizione nei confronti dei fattori di rischio che la Banca nazionale designa;
- c. resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.

² La Banca nazionale rinuncia a esigere informazioni e documentazione che può procurarsi altrimenti.

³ Essa esige le informazioni o l'edizione della documentazione sotto forma di decisione.

⁴ Essa indica nella decisione:

- a. lo scopo della richiesta;
- b. il genere e il volume delle informazioni e della documentazione richieste;
- c. l'utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.

*Titolo prima dell'art. 19***Sezione 3: Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica***Art. 19 Principio*

¹ Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica di cui all'articolo 21 della legge del ...⁵¹ sull'infrastruttura finanziaria (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).

² Rientrano nella sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica i cui esercenti hanno la propria sede all'estero.

⁵¹ RS ...

Art. 20 Strumenti di sorveglianza

¹ Le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione che essa necessita per valutare la rilevanza sistemica.

² Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e le loro società di audit devono fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e tutta la documentazione che essa necessita all'adempimento dei suoi compiti. Devono inoltre notificare senza indugio alla Banca nazionale gli avvenimenti di importanza essenziale ai fini della sorveglianza.

³ La Banca nazionale può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica oppure farle eseguire da società di audit incaricate dall'infrastruttura del mercato finanziario secondo l'articolo 76 della legge del ...⁵² sull'infrastruttura finanziaria.

⁴ Se è incaricata una società di audit, l'infrastruttura del mercato finanziario deve fornirle tutte le informazioni che essa necessita per adempiere i suoi compiti.

Art. 21 Collaborazione con autorità svizzere ed estere

¹ La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico che esse necessitano all'adempimento dei loro compiti.

² Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica essa può:

- a. collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;
- b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza informazioni non accessibili al pubblico riguardanti infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, purché tali autorità:
 1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti; e
 2. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

Art. 22 cpv. 1

¹ Nell'ambito della revisione di banche, infrastrutture del mercato finanziario, commercianti di valori mobiliari e fondi di investimento, gli uffici di revisione previsti dalla legge verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere riserve minime. Essi ne riportano il risultato nel rapporto di revisione. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

⁵² RS ...

Art. 23 cpv. 2 e 3

² Se constata che un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica non adempie i requisiti particolari di cui all'articolo 22 della legge del ...⁵³ sull'infrastruttura finanziaria, la Banca nazionale ne informa la FINMA e le altre autorità competenti di vigilanza e sorveglianza svizzere ed estere. Al riguardo tiene conto delle condizioni stabilite nell'articolo 21 capoverso 2 lettera b.

³ La Banca nazionale può inoltre:

- a. rifiutare all'infrastruttura del mercato finanziario l'apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;
- b. in caso di rifiuto di sottomettersi a una decisione esecutiva, pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata comminata.

Art. 50

¹ La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico che esse necessitano per adempiere i loro compiti

² Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario, se necessario ai fini del mantenimento della stabilità del sistema finanziario.

Art. 52 cpv. 1

¹ La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a, 18, 20, 22 e 23 della presente legge, all'articolo 8 della legge dell'8 novembre 1934⁵⁴ sulle banche e agli articoli 22 e 24 della legge del ...⁵⁵ sull'infrastruttura finanziaria.

7. Legge del 23 giugno 2006⁵⁶ sugli investimenti collettivi*Art. 45*

Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 112 segg. della legge del ...⁵⁷ sull'infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

⁵³ RS ...

⁵⁴ RS **952.0**

⁵⁵ RS ...

⁵⁶ RS **951.31**

⁵⁷ RS ...

Art. 138d Ricorso

¹ Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso ai sensi dell'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

² I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può concedere su richiesta l'effetto sospensivo.

*Art. 141**Abrogato**Art. 143**Abrogato**Art. 150*

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 148 capoverso 1 lettera k sottostanno alla giurisdizione federale.

8. Legge dell'8 novembre 1934⁵⁹ sulle banche*Art. 1^{bis}**Abrogato**Art. 2^{bis}*

¹ Ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge sottostanno come istituto individuale anche le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario domiciliate in Svizzera, nonché le società di gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni essenziali per le attività soggette ad autorizzazione (società di gruppo essenziali) e non sottostanno come banca né alla presente legge, né alla competenza della FINMA in materia di fallimento ai sensi delle altre leggi sui mercati finanziari.

² Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

³ La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

⁵⁸ RS 281.1

⁵⁹ RS 952.0

Art. 23^{bis}

Se la banca scorpora funzioni essenziali su altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sottostanno all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007⁶⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari. La FINMA può effettuare verifiche in ogni momento.

*Art. 23^{septies}**Abrogato**Art. 24 cpv. 2*

² Nelle procedure previste dai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società di gruppo essenziale di cui all'articolo 2^{bis} della presente legge possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889⁶¹ sulla esecuzione e sul fallimento.

*Art. 27**Abrogato**Art. 47 cpv. 6*

⁶ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni sottostanno alla giurisdizione federale.

9. Legge del 24 marzo 1995⁶² sulle borse*Art. 1*

¹ La presente legge disciplina la vigilanza sui commercianti di valori mobiliari nell'ambito del commercio professionale di valori mobiliari.

² Essa persegue la protezione degli investitori.

Art. 2

Ai sensi della presente legge si intendono per:

a. *Abrogata*

⁶⁰ RS 956.1

⁶¹ RS 281.1

⁶² RS 954.1

- b. *Abrogata*
- c. *Abrogata*
- d. commercianti di valori mobiliari: le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che, per conto di terzi, acquistano e alienano sul mercato secondario valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 della legge del ...⁶³ sull'infrastruttura finanziaria;
- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

Art. 2a–9

Abrogati

Art. 10^{bis}

Abrogato

Art. 11a

Abrogato

Art. 15 rubrica, cpv. 2–4 Obbligo di tenere un giornale

^{2–4}*Abrogati*

Art. 20–35

Abrogati

Art. 36a

Gli articoli 24–37l della legge dell'8 novembre 1934⁶⁴ sulle banche si applicano per analogia.

Art. 37–38a

Abrogati

Art. 40–42

Abrogati

Art. 42a cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

⁶³ RS ...

⁶⁴ RS 952.0

b. *Abrogata**Art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 6*

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di un commerciante di valori mobiliari, di organo o collaboratore di una società di audit oppure di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

⁶ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni sottostanno alla giurisdizione federale.

*Art. 44**Abrogato**Art. 48–49**Abrogati**Art. 52–53**Abrogati***10. Legge del 22 giugno 2007⁶⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari***Art. 1 lett. h*

¹ La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

- h. legge del ...⁶⁶ sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis}

² La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- a^{bis}. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del ...⁶⁷ sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio, il volume dei valori trattati e il reddito lordo;

⁶⁵ RS 956.1

⁶⁶ RS ...

⁶⁷ RS ...

Art. 38 cpv. 4

⁴ La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie nell'ambito della loro collaborazione e per l'adempimento dei loro compiti. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti legali.

Art. 39

¹ La FINMA è autorizzata a trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera, se tali informazioni sono necessarie all'adempimento dei loro compiti.

² Essa può inoltre scambiare informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario con il Dipartimento federale delle finanze, se ciò è necessario all'adempimento dei suoi compiti.

*Titolo prima dell'art. 42***Sezione 4: Collaborazione con autorità estere***Art. 42*

¹ La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

² Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico, sempre che:

- a. queste informazioni siano utilizzate esclusivamente per l'esecuzione della legislazione sui mercati finanziari oppure siano ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;
- b. le autorità richiedenti siano vincolate al segreto d'ufficio o professionale, fermo restando che sono fatte salve le prescrizioni sulla pubblicità delle procedure e sull'informazione del pubblico su siffatte procedure.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia alla trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico a organi coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di istituti finanziari.

⁴ L'assistenza amministrativa è prestata rapidamente. La FINMA osserva il principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono implicate nelle questioni oggetto d'inchiesta.

⁵ La FINMA può, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, consentire che le informazioni siano ritrasmesse alle autorità penali per uno scopo diverso da quello menzionato nel capoverso 2 lettera a, sempre che non sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 42a Procedura di assistenza amministrativa

¹ Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁸ sulla procedura amministrativa.

² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.

³ La FINMA può rifiutare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l'articolo 28 della legge federale sulla procedura amministrativa.

⁴ La FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni, qualora tale informazione preliminare pregiudichi lo scopo dell'assistenza amministrativa o l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In questi casi i clienti interessati devono essere informati successivamente (informazione a posteriori).

⁵ Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell'informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell'informazione a posteriori, i titolari e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.

⁶ Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA di trasmettere le informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge sulla procedura amministrativa non si applica. Nei casi del capoverso 4 le conclusioni possono vertere solo sulla constatazione dell'illegalità.

Art. 42b Collaborazione internazionale

¹ La FINMA può, ai fini dell'adempimento di compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza, scambiare informazioni non accessibili al pubblico con gruppi e organi internazionali, sempre che sia garantita la tutela del segreto.

² Le informazioni possono essere utilizzate dai gruppi e organi internazionali esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la vigilanza sui mercati finanziari.

³ La FINMA ne concorda lo scopo esatto di utilizzazione con i gruppi e organi internazionali. A una loro eventuale ritrasmissione si applica l'articolo 42 capoverso 5.

⁶⁸ RS 172.021

Art. 43 cpv. 1–4

¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.

² Essa può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:

- a. queste autorità siano responsabili, nel quadro del controllo del Paese di provenienza, della vigilanza sugli assoggettati alla vigilanza e alla verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività degli assoggettati alla vigilanza e alla verifica; e
- b. siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 42.

³ Nel quadro di verifiche dirette transfrontaliere si possono solo rilevare indicazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Rientrano in particolare in tale ambito indicazioni riguardo alla questione se, a livello di gruppo, un istituto:

- a. sia organizzato adeguatamente;
- b. i rischi insiti nella sua attività commerciale siano rilevati, limitati e sorvegliati adeguatamente;
- c. sia diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;
- d. le prescrizioni in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi siano adempiute su base consolidata; e
- e. adempia correttamente i propri obblighi di rendiconto nei confronti delle autorità di vigilanza.

⁴ Nella misura in cui le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendano consultare, nel quadro di verifiche dirette in Svizzera, informazioni in relazione diretta o indiretta con operazioni di gestione patrimoniale, di commercio di valori mobiliari e di deposito, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori di investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a. La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza consolidata sugli assoggettati alla vigilanza e alla verifica di consultare per campionatura singoli dossier di clienti per gli scopi di cui al capoverso 3.

11. Legge del 3 ottobre 2008⁶⁹ sui titoli contabili

Art. 3 cpv. 3

³ Per titolo contabile ai sensi della presente legge s'intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero nonché ogni diritto sullo stesso, al quale è attribuita una funzione comparabile secondo il predetto diritto estero.

Art. 4 cpv. 2 lett. d

² Sono considerati enti di custodia:

- d. gli enti di custodia centrali di cui all'articolo 55 della legge del ...⁷⁰ sull'infrastruttura finanziaria;

Art. 24, rubrica, cpv. 2

Accredito

² L'ordine di disporre è considerato eseguito con la conclusione dell'accredito necessario e ha effetto nei confronti di terzi. Se mediante l'ordine di disporre è conferito il diritto a pieno titolo, il titolare del conto disponente perde i suoi diritti sul titolo contabile.

Art. 25 *Accordo di controllo*

¹ Dei titoli contabili si può anche disporre, con effetto nei confronti di terzi, concludendo un accordo irrevocabile tra il titolare del conto e l'ente di custodia, secondo cui quest'ultimo deve eseguire le istruzioni del beneficiario della garanzia senza ulteriore consenso o partecipazione del titolare del conto.

² L'ordine di disporre può riferirsi a:

- a. determinati titoli contabili;
- b. tutti i titoli contabili, accreditati su un conto titoli; o
- c. una quota determinata in termini di valore di titoli contabili accreditati su un conto titoli.

Art. 26 *Accordo con l'ente di custodia*

¹ Il titolare del conto può disporre dei titoli contabili mediante la conclusione di un accordo con l'ente di custodia a favore di quest'ultimo. Con la conclusione dell'accordo, l'ordine di disporre ha effetto nei confronti di terzi.

² L'articolo 25 capoverso 2 è applicabile.

⁶⁹ RS 957.1

⁷⁰ RS

Art. 30 cpv. 2 e 3

² Se l'ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l'articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente all'acquirente le garanzie anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella dell'acquirente.

³ *Abrogato*

Art. 31 cpv.1

¹ Il beneficiario di una garanzia può realizzare i titoli contabili, su cui è stata costituita una garanzia, alle condizioni convenute nel contratto di garanzia:

- a. vendendo i titoli contabili e computandone il ricavo nel credito garantito; o
- b. appropriandosi dei titoli contabili il cui valore è oggettivamente determinabile e computandone il valore nel credito garantito.

12. Legge del 17 dicembre 2004⁷¹ sulla sorveglianza degli assicuratori*Art. 54e Ricorso*

¹ Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un'assicurazione o di una società di gruppo o di conglomerato essenziali possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889⁷² sulla esecuzione e sul fallimento.

² I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può concedere su richiesta l'effetto sospensivo.

Art. 71^{bis} Fallimento

¹ Alla società di gruppo con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l'attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari si applicano per analogia gli articoli 53–54e della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

³ La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Art. 79^{bis} Fallimento

¹ Alla società di conglomerato con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l'attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi

⁷¹ RS 961.01

⁷² RS 281.1

sui mercati finanziari si applicano per analogia gli articoli 53–54e della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

³ La FINMA designa le società di conglomerato essenziali e ne allestisce un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Art. 80

Abrogato

Consultazione

Consultazione

Consultazione